

- applicare e riscuotere l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni con le tariffe massime, adottando tutti i provvedimenti necessari per la razionalizzazione del servizio di accertamento e riscossioni;
 - adottare per l'ICIAP tutti i provvedimenti per l'attivazione delle procedure per il controllo delle dichiarazioni e la verifica dei versamenti;
 - applicare e riscuotere le misure massime delle tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, adottando tutti i provvedimenti necessari per la razionalizzazione del servizio di accertamento e riscossioni;
 - elevare le tariffe della tassa per il servizio "smaltimento rifiuti solidi urbani", in modo da garantire la totale copertura del costo di esercizio del servizio e adottare i provvedimenti necessari al puntuale accertamento e riscossione della tassa;
 - applicare le tariffe massime previste dalla normativa regionale e adottare tutti i provvedimenti per una tempestiva riscossione del canone per il servizio di depurazione e fognatura, nonché quelli necessari alla eliminazione dell'evasione contributiva;
 - applicare e riscuotere gli oneri per il rilascio delle concessioni edilizie ai livelli massimi di legge e provvedere ad una rapida definizione delle pratiche di condono inevasi;
- 2) relativamente alle entrate patrimoniali di:
- applicare e riscuotere i diritti di segreteria con criteri idonei a garantire il gettito massimo;
 - adottare provvedimenti per rivedere i rapporti con il concessionario della riscossione delle contravvenzioni, al fine di eliminare le eventuali inadempienze ed assicurarne una pronta riscossione e realizzare una organizzazione efficiente per la notifica e la riscossione delle contravvenzioni per violazione del codice stradale, per una pronta acquisizione dei relativi proventi;
 - rivedere le condizioni previste nella concessione per la distribuzione del gas, stante il modesto provento che l'ente ricava e che risulta del tutto sproporzionato rispetto al valore economico della concessione e tale da influire negativamente sulla condizione di risanamento del bilancio comunale;
- 3) relativamente alle entrate proprie nella loro generalità di:
- adottare provvedimenti organizzatori diretti a recuperare al massimo le evasioni fiscali;
 - elevare la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale da contribuzione utenti almeno al 36 %;
 - adottare tutti i provvedimenti necessari per rivedere la gestione dei parcheggi comunali e garantendo, nel caso di affidamento a terzi del servizio, un utile dalla concessione del controllo sui parcheggi e assicurando nel complesso la copertura minima dei costi prevista per i servizi a domanda individuale;
 - assicurare la copertura dei costi dei servizi cimiteriali e di trasporto funebre, di quelli relativi ai convitti ed alla case di riposo, degli impianti sportivi nonché delle sale convegni dei musei e teatri;
- 4) relativamente alla gestione del patrimonio immobiliare di:
- applicare, per le unità immobiliari destinate all'abitazione e gli altri beni immobili dati in locazione, i canoni di legge o di adeguare gli stessi ai prezzi di mercato e adottare i provvedimenti necessari ad una razionalizzazione della gestione patrimoniale;
 - adottare provvedimenti per ridurre la spesa per i senza tetto.

- adottare provvedimenti per la razionalizzazione delle forniture per l'acquisto di materiali per la manutenzione degli immobili adibiti a funzioni istituzionali;
- 5) relativamente alla organizzazione dei servizi è prescritto all'ente di adottare i provvedimenti per la loro razionalizzazione, in particolare per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani, per il servizio fognatura e depurazione, per il servizio vigilanza urbana e per i servizi ex IPAB dei ricoveri degli anziani e dei convitti per i minori;
- 6) relativamente alle aziende municipalizzate ed ai consorzi è prescritto all'ente di:
 - impostare i rapporti con le aziende in maniera che sia predefinito il limite massimo dell'intervento a copertura dell'eventuale deficit;
 - adottare provvedimenti per la trasformazione delle aziende municipalizzate previa una valutazione comparativa delle possibili modalità di gestione del servizio al fine di assicurare la razionalizzazione della gestione e la diminuzione dei costi;
 - approvare entro il 1994 per l'azienda municipalizzata del latte un piano di risanamento senza oneri sul bilancio dell'ente, provvedendo in alternativa alla liquidazione della azienda o alla cessione della stessa a terzi;
 - adeguare la gestione della azienda municipalizzata dell'acquedotto alle prescrizioni della disciplina in materia di risorse idriche;
 - rivedere la partecipazione ai consorzi in modo da effettuare solo spese che abbiano per fine l'esercizio di funzioni e dei servizi pubblici da assicurare alla comunità;
 - rivedere le modalità di gestione della metropolitana al fine di realizzare una diminuzione del deficit di esercizio e di programmare una gestione in pareggio con una politica di recupero degli introiti del traffico;
- 7) relativamente all'erogazione di contributi ad enti ed istituzioni provvedere alla liquidazione solo se le spese rientrano tra quelle che abbiano per fine l'esercizio di funzioni e dei servizi pubblici da assicurare alla comunità.

Il collegio dei revisori, nella relazione del 4 maggio 1998, ha rilevato quanto segue. La gestione dei tributi comunali presenta notevoli carenze organizzative e strutturali soprattutto per quanto concerne le risorse umane da destinare all'attività di accertamento e di recupero dell'evasione fiscale.

Per quanto concerne l'ICIAP il controllo incrociato tra i dati dell'archivio informatico delle denunce relative al 1991 e l'archivio dei soggetti obbligati al versamento dell'imposta fornito dalla amministrazione finanziaria, ha consentito l'individuazione di circa 10.500 presunti evasori ai quali sono stati inviati questionari per i quali si è in attesa di risposta. Per le denunce presentate nell'anno 1992 sono state emesse circa 1.000 pene pecuniarie:

Sono stati messi in luce, per quanto riguarda la TOSAP, i canoni per la raccolta e la depurazione delle acque reflue e la TARSU, i risultati conseguiti in termini di accertamenti e di riscossioni. Per l'ICI permangono enormi difficoltà operative connesse sia alle grosse lacune ed anomalie della banca-dati ICI sia alla mancanza di omogeneità derivante da una complessa comparazione con i dati provenienti dal catasto di Napoli. Il competente servizio del comune stima l'evasione dell'imposta nell'ordine del 20/25% annuo.

Relativamente alle aziende municipalizzate e alle partecipazioni comunali, l'ente non riesce ad esercitare un approfondito controllo di gestione ai fini della verifica dell'efficienza ed economicità dei servizi resi per carenze di organico, di mezzi e di professionalità adeguate ai compiti richiesti. L'illustrata situazione rende difficile

l'esercizio delle funzioni di controllo del collegio dei revisori ai fini della valutazione dell'economicità della gestione delle aziende speciali e delle società controllate e della convenienza di forme alternative di gestione. Rileva che l'azienda risorse idriche di Napoli (ex azienda municipalizzata dell'acquedotto) chiude il proprio bilancio in pareggio e riporta le quote di partecipazione del comune ai consorzi ed alle società per azioni.

I dati relativi alla percentuale di copertura dei costi complessivi della gestione dei servizi evidenziano che per quelli a domanda individuale il tasso di copertura è del 50,42%, per il servizio di nettezza urbana è del 100,56% e per il servizio acquedotto è del 92,32%.

Il collegio dei revisori dei conti riferisce che per il risanamento dell'indebitamento pregresso l'ente ha aderito alla procedura semplificata di accertamento e di liquidazione prevista dall'articolo 90 bis del decreto legislativo n.77 del 1995.

AMENDOLARA (CS)

Abitanti 3.190
Classe demografica IV

Con decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 1993, al fine di garantire la stabilità dell'equilibrio economico di bilancio, è stato prescritto all'ente, di::

- applicare l'I C I A P con le maggiorazioni in modo da garantire il massimo gettito;
- applicare le tariffe massime della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del sottosuolo;
- applicare e riscuotere i diritti di segreteria con criteri idonei a garantire il gettito massimo;
- applicare per i beni immobili dati in locazione i canoni di legge o di adeguare gli stessi ai prezzi di mercato;
- adottare provvedimenti organizzatori diretti a recuperare al massimo le evasioni fiscali;
- elevare le tariffe della tassa per il servizio "smaltimento rifiuti solidi urbani", in modo da garantire la pressoché totale copertura dei costi;
- elevare la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale da contribuzione utenti almeno al 36 %;
- applicare la maggiorazione massima delle tariffe delle tasse sulle concessioni comunali;
- elevare le tariffe del servizio acquedotto in modo da garantire la pressoché totale copertura dei costi;

Il revisore dei conti, nella relazione del 20 febbraio 1998, osserva che:

- per i beni immobili dati in locazione, i canoni di legge non sono stati applicati o adeguati ai prezzi di mercato, poiché non è stato individuato il responsabile del settore né sono stati predisposti gli accertamenti;
- per quanto concerne l'I C I, non è stato individuato il responsabile del servizio ed è stata invitata l'amministrazione a rendere maggiormente incisivi i controlli e gli accertamenti.

BOVALINO (RC)

Abitanti 8.307
Classe demografica V

L'ente ha dichiarato il dissesto nel 1996.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 maggio 1996, al fine di garantire la stabilità dell'equilibrio economico di bilancio, è stato prescritto all'ente a decorrere dal 1996:

- di applicare le tariffe massime della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del sottosuolo;
- di mantenere il livello delle tariffe della tassa per il servizio "smaltimento rifiuti solidi urbani" in modo da garantire la copertura totale dei costi;
- di mantenere le tariffe del servizio acquedotto in modo da garantire la totale copertura dei costi;
- di garantire la percentuale complessiva di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale da contribuzione utenti almeno al 36%;
- di applicare e riscuotere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio delle concessioni edilizie;
- di definire entro un anno tutti i procedimenti relativi alle istanze giacenti per la sanatoria degli abusi edilizi;
- di applicare per le unità immobiliari destinate ad abitazione e gli altri beni immobili dati in locazione i canoni di legge o di adeguare i canoni stessi ai prezzi di mercato;
- di adottare provvedimenti organizzatori diretti a recuperare al massimo le evasioni fiscali.

Il collegio dei revisori dei conti nella relazione del 28 febbraio 1998 ha affermato che le prescrizioni ministeriali sono state rispettate solo in parte ed ha segnalato quanto segue.

A seguito di un lodo arbitrale l'ente è tenuto a pagare 1.859 milioni oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria ed a rimborsare al tesoriere la somma di 10 milioni pagata in esecuzione di una ordinanza pretorile; per tali atti non risultano stanziati somme in bilancio.

Per quanto concerne le entrate per la fornitura di acqua potabile e per la raccolta e depurazione delle acque reflue, sono state considerate accertate pur non essendo stato emesso il ruolo per il 1997.

L'azione di riscossione delle entrate del titolo I è carente. In particolare:

- per l'ICI evidenzia l'esiguità delle somme riscosse in conto competenza rispetto ad un calcolo approssimativo di quanto dovuto per la rata di acconto;
- per la TOSAP non risultano riscossioni nel quarto trimestre;
- per la TARSU viene rilevato un ridotto smaltimento dei residui e l'ente è stato invitato a verificare l'esistenza di eventuali quote inesigibili e la fondatezza delle inesigibilità;
- per la fornitura di acqua potabile e la raccolta e depurazione delle acque reflue, di fatto non è iniziata la riscossione dei ruoli principale e suppletivo 1996 poiché l'ente non ha stipulato la convenzione con il concessionario della riscossione né ha stabilito altre modalità per l'incasso; per il 1977 è segnalato il mancato completamento delle operazioni necessarie per la formazione del ruolo;
- per l'ICIAP non risultano riscossioni in conto competenza.

Per quanto concerne i servizi cimiteriali non risultano aggiornati ed adeguati ai costi effettivi i canoni per illuminazione votiva e per la concessione di colombai e terreni.

Sono rilevate deficienze nell'applicazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio delle concessioni edilizie ed è segnalata la mancata definizione di tutti i procedimenti relativi alle istanze di sanatoria degli abusi edilizi. Persiste la carenza dell'azione dell'ente tendente al recupero dell'evasione dei tributi. Infine risulta adeguato solo il canone di locazione del fabbricato adibito a commissariato di pubblica sicurezza.

COSOLETO (RC)**Abitanti 1.154**
Classe demografica II

L'ente ha dichiarato il dissesto nel 1991.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 1993, al fine di garantire la stabilità dell'equilibrio economico di bilancio, è stato prescritto all'ente dal 1993:

- di applicare l'ICIAP in modo da garantire il massimo gettito;
- di applicare e riscuotere l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni con le tariffe massime,
- di applicare le tariffe massime per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del sottosuolo;
- di elevare le tariffe della tassa per il servizio "smaltimento rifiuti solidi urbani" in modo da garantire la pressoché totale copertura dei costi;
- di applicare e riscuotere il canone per la raccolta delle acque di rifiuto ed il canone per la depurazione nella misura massima;
- di elevare le tariffe del servizio acquedotto in modo da garantire la pressoché totale copertura dei costi;
- di applicare e riscuotere i diritti di segreteria in modo da garantire il gettito massimo;
- di applicare per gli appartamenti e gli altri beni immobili dati in locazione i canoni di legge o di adeguare gli stessi ai prezzi di mercato;
- di adottare provvedimenti organizzatori diretti a recuperare al massimo le evasioni fiscali.

Il revisore dei conti, nella relazione del 27 febbraio 1997, ha segnalato che:

- il comune ha provveduto ad applicare le tariffe per i servizi a domanda individuale nella misura del 100%;
- i ruoli relativi al 1996 per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e per l'acquedotto non sono stati ancora notificati ad ogni singolo utente;
- non sono stati eseguiti gli accertamenti relativi all'ICI, all'ICIAP, alla TOSAP ed alle pubbliche affissioni sin dalla loro istituzione.

PROSPETTO N. 1 - ENTI IN DISSESTO - RIPARTIZIONE PER REGIONE E PER ANNO DI DICHIARAZIONE DEL DISSESTO

Regione	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	TOTALE
PIEMONTE	1	0	3	0	1	0	0	0	0	5
LOMBARDIA	0	3	3	5	1	1	0	0	0	13
LIGURIA	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3
VENETO	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
EMILIA ROMAGNA	1	0	4	1	0	1	0	0	1	8
TOSCANA	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
UMBRIA	2	1	0	0	0	1	0	0	0	4
MARCHE	2	1	1	0	0	1	0	0	0	5
LAZIO	7	2	5	2	7	3	3	2	0	31
ABRUZZO	6	1	1	4	1	1	3	0	0	17
MOLISE	4	4	0	1	2	1	0	0	0	12
CAMPANIA	18	18	10	12	22	14	2	1	5	102
PUGLIA	21	4	2	4	2	0	1	0	0	34
BASILICATA	4	3	3	1	3	1	2	1	1	19
CALABRIA	51	22	13	10	11	7	2	3	1	120
SICILIA	3	3	1	2	2	6	2	1	0	20
SARDEGNA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTALE	127	63	46	45	52	37	15	9	8	402

PROSPETTO N. 2 - ENTI IN DISSESTO - RIPARTIZIONE PER REGIONE E PER CLASSE DEMOGRAFICA

Regione	00	01	02	03	04	05	06	07	08	11	99*	TOTALE
PIEMONTE	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
LOMBARDIA	5	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	13
LIGURIA	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
VENETO	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
EMILIA ROMAGNA	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	8
TOSCANA	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	4
UMBRIA	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	4
MARCHE	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	5
LAZIO	6	4	5	2	7	2	2	3	0	0	0	31
ABRUZZO	5	2	4	3	2	0	0	1	0	0	0	17
MOLISE	2	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12
CAMPANIA	1	11	24	9	24	5	13	12	1	1	1	102
PUGLIA	0	0	4	3	24	2	0	1	0	0	0	34
BASILICATA	0	2	7	2	6	0	1	0	1	0	0	19
CALABRIA	1	15	38	17	37	5	7	0	0	0	0	120
SICILIA	1	0	5	2	5	4	3	0	0	0	0	20
SARDEGNA	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
TOTALE	25	52	101	41	113	18	27	21	2	1	1	402

*amministrazioni provinciali

5 Enti i cui conti chiudono in disavanzo

5.1 Il quadro normativo

5.1.1 L'art. 13 del D.L. n. 786 del 1981, convertito con modificazioni nella legge n. 51 del 1982 e modificato dal D.L. n. 359 del 1987, convertito con modificazioni nella legge n. 440 del 1987, stabilisce tra l'altro, con riferimento all'esame dei conti consuntivi degli enti locali da parte di questa Sezione, che "in ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo o rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio". Lo stesso principio si deduce poi dall'art. 69 del D.lgs. n. 77 del 1995, che prevede la presentazione a questa Sezione del "rendiconto" per "le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio".

Per il "disavanzo" menzionato dalle citate norme, occorre far riferimento all'art. 30 del D.lgs. n. 77 del 1995: "il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi".

Il "risultato" in questione, che scaturisce dalla somma algebrica dei dati della gestione di competenza e della gestione dei residui, va poi diminuito dei residui passivi perenti, al fine di ottenere quello che nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria dello schema di conto consuntivo approvato con D.M. 23.2.1983 viene chiamato "avanzo o disavanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre".²² Ovviamente, l'operazione riguarda solo gli enti che non hanno ancora dato attuazione alle nuove norme del D.lgs. n. 77 del 1995 che hanno abolito l'istituto della perenzione.

Il cosiddetto risultato di amministrazione "effettivo" deriva invece dalla somma algebrica del risultato di amministrazione disponibile e dei debiti fuori bilancio riconosciuti e rimasti da ripianare alla fine dell'esercizio. Si tratta peraltro di un saldo che in un futuro più o meno lontano dovrebbe auspicabilmente venire a coincidere con il risultato di amministrazione indicato dal conto: sembra infatti doversi ritenere che dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 77 del 1995 non sia più possibile procedere al "riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" se non provvedendo anche al loro "finanziamento", con le modalità stabilite dagli artt. 36 e 37.

5.1.2 Il principio del pareggio del bilancio degli enti locali era già presente nell'art. 306 del R.D. n. 383 del 1934, che richiedeva alle giunte provinciali amministrative di apportare "al bilancio le modificazioni necessarie per assicurarne il pareggio", e nell'art. 307 dello stesso R.D. n. 383, che imponeva di "deliberare i mezzi per assestare il bilancio" qualora i risultati dell'ultimo esercizio chiuso fossero appunto tali da alterarne il pareggio.

Il principio in questione, che "di diritto non era mai venuto meno, ma di fatto era ormai ritenuto superato",²³ è stato poi ribadito a chiare lettere dall'art. 3 del D.P.R. n. 421 del 1979, con l'importante precisazione che "le previsioni di competenza relative alle

²² Cfr. l'art. 3 bis del D.L. n. 55 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 131 del 1983: "l'avanzo di amministrazione, per la parte non derivante dai residui passivi perenti, può essere destinato...".

²³ Così la Relazione di questa Sezione sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività degli enti locali per l'esercizio 1985. Il fenomeno derivava anche dal fatto che fino agli anni settanta il pareggio veniva spesso assicurato ex post con trasferimenti a carico dello Stato.

spese correnti, al netto degli ammortamenti, e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui”, non potevano essere “complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata” e cioè alle entrate correnti.

Successivamente, l’art. 1 bis del D.L. n. 318 del 1986, convertito con modificazioni nella legge n. 488 del 1986, ha stabilito che “i comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e nella gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti”. Qualora l’andamento della gestione avesse fatto prevedere “un disavanzo della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui”, i consigli avrebbero dovuto deliberare “le misure necessarie a ripristinare il pareggio”. I necessari “provvedimenti per il riequilibrio della gestione” erano poi richiesti, dallo stesso art. 1 bis, anche “qualora per eventi straordinari e imprevisi il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l’indicazione di debiti fuori bilancio”.²⁴

Quest’indirizzo normativo è stato infine ripreso dall’art. 55 della legge n. 142 del 1990, che ha ribadito il principio “del pareggio economico e finanziario”, e soprattutto dal D.lgs. n. 77 del 1995 sul “nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”.

In particolare, l’art. 4 del D.lgs. n. 77 stabilisce: “il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge”.²⁵

Poiché inoltre era stata in passato da più parti rilevata la frequente “non idonea impostazione del bilancio di previsione, spesso oggetto di manipolazioni artificiose per raggiungere quel pareggio voluto dal legislatore che si sa preventivamente di non poter rispettare a consuntivo”,²⁶ l’art. 3 dello stesso D.lgs. n. 77 ha anche stabilito che il responsabile del servizio finanziario “è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale”. Inoltre, per l’art. 105 del D.lgs. n. 77 del 1995 l’organo di revisione esprime “pareri sulla proposta di previsione di bilancio e sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio”, e formula in particolare, per le

²⁴ La ratio della norma appare chiara se si considera che in questi casi “la gestione finanziaria precedente trasferisce un onere a carico del futuro esercizio”: cfr. la Relazione di questa Sezione per l’esercizio finanziario 1983.

²⁵ La nuova norma dell’art. 4 del D.lgs. n. 77, che per il finanziamento delle spese correnti ammette l’utilizzazione anche di entrate non correnti, sia pure limitatamente alle “eccezioni previste per legge”, risulta meno rigorosa di quella prevista dall’art. 3 del D.P.R. n. 421 del 1979, che faceva invece espresso riferimento solo ai “primi tre titoli dell’entrata”. Nella stessa direzione, anche il quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali del modello di conto approvato con D.P.R. n. 194 del 1996 prevede che l’“equilibrio economico e finanziario” possa essere raggiunto computando non solo le entrate dei primi tre titoli, ma anche le “quote oneri di urbanizzazione”, l’“avanzo di amministrazione destinato a spese correnti” ed i “mutui per debiti fuori bilancio”. Gli squilibri della “situazione economica” evidenziati nel testo (v. infra) sono comunque quelli indicati nei conti formulati dalle amministrazioni, per il 1996, secondo il modello approvato con d.m. 23.2.1983.

Sui risultati finali in genere, v. la specifica indagine di questa Sezione (parte II).

²⁶ Così la Relazione di questa Sezione per l’esercizio finanziario 1984.

modificazioni apportate allo stesso articolo dal D.lgs. n. 342 del 1997, “un motivato giudizio di legittimità, congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni di bilancio”.

Nel corso della gestione, poi, il responsabile del servizio finanziario - che come è noto rende i “pareri di regolarità contabile” e le “attestazioni di copertura delle spese” - assicura anche, per il già citato art. 3, la “verifica periodica dello stato di accertamento di entrate e di impegno delle spese”; e provvede a tempestive “segnalazioni” nei casi in cui “la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio”.

L'art. 36 stabilisce inoltre che “gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti”. In particolare, il consiglio accerta periodicamente il “permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 37” - cioè i debiti fuori bilancio riconosciuti dall'ente - o “per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio”.²⁷

Infine, per l'art. 105 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 77, l'organo di revisione assicura la “vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione”.

Come si vede, il sistema risulta decisamente ispirato, con molteplici accorgimenti, al rispetto del principio del pareggio e dell'equilibrio.

Orbene, che nonostante le varie disposizioni sopra richiamate una gestione si chiuda con un “disavanzo di amministrazione”, costituisce evidentemente un'anomalia. E si tratta di un'anomalia che l'ordinamento considera con attenzione, non solo imponendo come si è detto l'obbligo del “ripianto”, ma stabilendo anche, all'art. 35, comma 5, e per i casi in cui non siano stati “validamente adottati i provvedimenti di cui all'art. 36”, il “divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge”, con eccezione delle “spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi”.²⁸

5.2 La rilevazione della Sezione

5.2.1 Nelle pagine che seguono, vengono illustrati i risultati della specifica rilevazione di questa Sezione con oggetto i disavanzi rilevati dai conti 1995 e 1996 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti.²⁹

In sostanza, vengono riportate alcune osservazioni degli stessi organi degli enti (giunta, collegio dei revisori, responsabile del servizio finanziario) sulle cause che hanno

²⁷ Sulle deliberazioni prese ai sensi dell'art. 36, v. la specifica indagine di questa Sezione.

²⁸ Un analogo divieto era già stato previsto dall'art. 23 del D.L. n. 66 del 1989, convertito con modificazioni nella legge n. 144 del 1989. Va peraltro precisato che il comma 5 dell'art. 35 del D.lgs. n. 77 del 1995 non è stato compreso tra le norme inderogabili dai regolamenti degli enti locali, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 127 del 1997.

²⁹ Per la specifica distinta indagine sugli enti che presentano debiti fuori bilancio, v. parte II.

determinato il venir meno del previsto equilibrio.³⁰ Ove anche il conto per il 1996 presenti un disavanzo, ne viene poi indicata la rilevanza, ovverosia l'incidenza percentuale sulle entrate correnti, e viene precisato se il disavanzo deriva dalla gestione di competenza o da quella dei residui. Viene poi evidenziato l'eventuale squilibrio della situazione economica indicato dal conto. Infine, vengono considerate le risultanze di tre importanti indicatori: l'incidenza percentuale delle entrate dei titoli I e III sulle entrate correnti, che indica il grado di autonomia finanziaria dell'ente; l'incidenza percentuale dei residui attivi per le entrate dei titoli I e III sugli accertamenti di competenza degli stessi titoli, che può essere indicativa dell'efficienza nella realizzazione delle entrate proprie;³¹ l'incidenza sulle spese correnti delle spese per il personale, che risultano al momento tra quelle più difficilmente comprimibili.³²

Per valutare i risultati di questi indicatori, può essere utile precisare che tra i parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà allegati al D.P.R. n. 194 del 1996 risultano, tra gli altri: un "disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle entrate correnti"; un "volume complessivo delle entrate proprie" inferiore al 40% delle entrate correnti per i comuni ed al 30% delle entrate correnti per le province; "spese per il personale a qualunque titolo in servizio superiori nel complesso al 50% del totale delle spese correnti".

5.2.2 Per 12 enti, il disavanzo per 1995 risulta seguito da un avanzo per il 1996.

COSTA VOLPINO (BG) abitanti 8.213

Il conto per il 1995 indicava un disavanzo di 158.708.996. Nella relazione della giunta, veniva precisato: "tra i residui attivi di cui è stata disposta l'eliminazione spicca la somma a credito vantata nei confronti dell'ANAS pari a L. 749.375.322 relativa al periodo di emergenza idrica verificatosi negli anni 1992 e 1993, che mancando dei requisiti di cui all'art. 33, comma 2, del D.lgs. n. 77/95, non poteva essere mantenuta tra le voci di residuo attivo del bilancio dell'ente". Anche per l'organo di revisione, il saldo negativo era attribuibile alla "necessaria eliminazione" di tale residuo attivo. Con nota del 16.12.1997, il collegio dei revisori ha precisato: "nel periodo di emergenza idrica, verificatosi negli anni 1992/93 in quanto un tratto della rete idrica era stato gravemente danneggiato dai lavori in corso per la costruzione di una superstrada effettuati dalla ditta ANAS, il comune di Costa Volpino aveva sostenuto notevoli spese per garantire il servizio di fornitura di acqua potabile ai propri cittadini. L'Amministrazione comunale aveva presentato richiesta di rimborso delle spese così sostenute alla succitata ditta ANAS che non riconosceva il debito". Non può non rilevarsi che l'accertamento di un credito contestato in toto dal presunto debitore era stato forse, in questo caso, un po' avventato.

Il conto per il 1996 chiude comunque con un avanzo di 202.436.813.

³⁰ È sembrato potersi rilevare che tali osservazioni sono spesso - non sempre - più attente negli enti del centro-nord.

³¹ L'accumularsi dei residui attivi può anche indurre a dubitare della "certezza del loro trasformarsi in effettiva entrata per l'ente": cfr. la Relazione di questa Sezione per l'esercizio finanziario 1989. Per altre entrate - trasferimenti, mutui etc. - eventuali ingenti residui possono derivare da ragioni specifiche e diverse.

³² Ma sul punto, v. anche le innovazioni normative ricordate nel capitolo sulle procedure di programmazione.

VERONA ab. 255.824

Il conto per il 1995 indicava un disavanzo di 2.879.680.761. Risulta infatti che erano stati cancellati residui passivi per sole 32.287.898.330 a fronte di residui attivi per 56.023.093.781, di cui uno di ben 23.838.249.000 nei confronti dell'Azienda Generale Servizi Municipalizzati.

Con nota del 5.12.1997, e con riferimento all'eliminazione del sopra menzionato ingente residuo attivo, il collegio dei revisori ha precisato che in un primo tempo era stato "deliberato di svincolare riserve e fondi rappresentati nella situazione patrimoniale dell'Azienda" in questione "e derivanti da utili pregressi a favore del Comune per un importo complessivo di £. 23.838.248.932. Nell'ambito di un processo di riordino patrimoniale e ricapitalizzazione complessivo dell'Azienda la stessa avrebbe dovuto inoltre in quel periodo godere di un consistente aumento del proprio capitale di dotazione da finanziarsi da parte del Comune con l'alienazione di parte del proprio patrimonio immobiliare. Tale ricapitalizzazione non poté aver luogo a causa di problemi tecnici (vincoli esistenti sugli immobili) che impedirono l'alienazione degli immobili comunali. In tale situazione pertanto anche la riscossione del residuo di cui sopra venne congelata per evitare un evidente squilibrio finanziario a carico dell'Azienda". Successivamente, per la "permanente impossibilità per il Comune di procedere all'alienazione degli immobili...il residuo attivo citato veniva dichiarato insussistente e conseguentemente cancellato". Va sottolineata, anche in questo caso, una certa imprudenza nell'accertamento del credito.

Il conto per il 1996 indica invece un avanzo di 8.437.291.691.

PROVINCIA DI GORIZIA ab. della provincia 144.726

In un primo tempo, il conto per il 1995 presentava un disavanzo di 5.769.228.657. E per il collegio dei revisori, tale risultato andava attribuito all'eliminazione di "residui attivi per L. 5.892.382.342, relativi a contributi regionali dichiarati insussistenti nella quasi totalità". Successivamente, l'amministrazione volle riaccertare i residui attivi, e il disavanzo 1995 venne rideterminato in 1.931.033.760: fu infatti ritenuto che i contributi regionali ventennali sui mutui decennali per investimenti dovessero essere mantenuti nell'ammontare risultante dai conti consuntivi degli esercizi precedenti, a suo tempo regolarmente approvati dal Co.re.co. Sulla rideterminazione, il collegio dei revisori espresse parere negativo, "confermando le risultanze contenute nella prima formulazione del documento contabile" e ribadendo che "l'art. 33, comma 2 del D.lgs. 77/1995...si deve interpretare nel senso che l'importo dell'entrata da mantenere tra i residui, per il quale esiste un titolo giuridico, consiste nella quota del contributo regionale coincidente con l'anno solare di riferimento, per il rispetto del principio dell'annualità di cui al primo comma dell'art. 4 del citato D.lgs. n. 77/95". Il Co.re.co., a sua volta, ritenne "condivisibile quanto rappresentato dal predetto collegio in ordine alla necessità che venga rispettato il principio dell'annualità nella iscrizione a bilancio delle quote contributive regionali", con iscrizione in definitiva delle sole quote già maturate: ciononostante, si limitò a chiedere di adeguarsi, per l'avvenire, alle indicazioni dei revisori.

Il conto per il 1996 chiude con un avanzo di 91.362.963. E nella sua relazione, la giunta precisa con soddisfazione che un'oculata gestione ha consentito "di assorbire interamente il risultato negativo del 1995, nonché di compensare ulteriori minori entrate per circa 1 miliardo e 800 milioni di residui attivi che sono la conseguenza del riaccertamento dei residui degli esercizi del

1995 e degli anni precedenti in attuazione all'invito formalmente espresso dal Comitato Regionale di controllo in sede di approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio 1995".³³

PIOMBINO (LI) ab. 36.774

Il conto per il 1995 presenta un risultato di amministrazione (disponibile) negativo per 38.333.206, dovuto solo a residui perenti per 229.229.787. Il conto 1996 indica invece un avanzo di 92.123.432.

LUCCA ab. 87.100

Il conto per il 1995 evidenziava un disavanzo di 3.941.604.057. La giunta precisava poi che "vanno aggiunte £. 4.852.924.034 quali poste passive relative ad accertamenti di entrate a destinazione vincolata per le quali l'ente al 31.12.1995 non aveva ancora assunto alcuna obbligazione giuridica o per le quali è stata realizzata un'economia. Tali poste, pur migliorando il risultato contabile, devono tuttavia essere riassegnate ai competenti capitoli per garantire la destinazione di legge". Similmente, il collegio dei revisori precisava che "il disavanzo da ripianare al 31/12/95 è, in tondo, £.8.800 mil. essendo, la differenza, determinata dalla quota parte di avanzo vincolato dalle vigenti disposizioni di legge".

Il conto per il 1996 chiude con un avanzo di 6.919.515.256: peraltro, vengono evidenziati "fondi con vincolo di destinazione per L. 8.914.809.368, per cui in realtà sussiste uno squilibrio £. 1.995.294.112".³⁴

AULLA (MS) ab. 10.164

Il conto per il 1995 chiudeva con un disavanzo di 569.348.398. La giunta peraltro sottolineava che "il risultato complessivo dell'esercizio 1995 è pari a £. 147.399.725", e "tale avanzo di gestione va a ridurre il disavanzo ex conto consuntivo '94 che, da 716.748.123, si riduce a 569.348.398".³⁵

Il conto per il 1996 chiude con un avanzo di 23.515.522. Più precisamente, rileva la giunta che "dal risultato dell'esercizio 1996 (gestione di competenza e gestione dei residui), pari a L. 222.863.920, dobbiamo detrarre la quota di disavanzo che al 31.12.96 era ancora da finanziare in quanto a carico dell'esercizio 1997 e cioè L. 199.348.398 e otteniamo il risultato di amministrazione cioè un avanzo di L. 23.515.522".

Nella relazione del collegio dei revisori sul conto per il 1996 e in una nota dello stesso collegio del 15.12.1997, si accenna però anche a "passività che potrebbero sorgere relativamente al servizio di pubblico trasporto", in relazione al "disavanzo del CAT (consorzio autotrasporti) relativo agli anni 1987-1993", pari a circa 520 milioni.

³³ Tale positivo risultato deriverebbe in particolare, secondo la relazione della giunta, da varie "operazioni": "la rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa DD.PP. che ha determinato una riduzione della quota dei mutui da ascrivere all'esercizio 1996 di 1 miliardo e 700 milioni; la cessione dell'edificio sede dell'ex Caserma dei carabinieri di Grado che ha permesso l'introito di 1 miliardo e 149 milioni; l'applicazione delle norme di cui alla L.R. 11/1996 che ha favorito un'economia di circa 600 milioni" ed infine "un oculato contenimento delle spese".

³⁴ Il rilievo appare certo di grande importanza, e sembra di per sé aprire la possibilità ad ulteriori accertamenti, anche da parte dello stesso collegio dei revisori, sui pertinenti fatti gestori che hanno dato luogo all'evidenziato fenomeno.

³⁵ Va sottolineata la rilevanza degli interessi, 113.560.887, pagati nel corso dell'anno per le notevoli anticipazioni di tesoreria, 10.575.935.443, peraltro non ancora completamente restituite alla fine dell'esercizio.

FIVIZZANO (MS) ab. 10.258

Il conto per il 1995 chiudeva con un avanzo di 15.281.714, e l'organo di revisione aveva annotato: "il collegio prende atto dell'avvenuto riesame dei residui attivi e passivi nei termini di legge ed evidenzia che il risultato della gestione 1995 ha consentito la totale eliminazione del residuo disavanzo di gestione risultante alla chiusura dell'esercizio precedente pari a £.128.461.440". Sennonché, il Co.re.co chiese di conoscere "se l'entrata di £.60.000.000 di cui al cap. 4011 proventi per cessione di aree per attività produttive è stata accertata (ex art. 199 R.D. 12.02.1911, n. 297 e artt. 21 e 22 D.lgs. 77/95) atteso il parere condizionato espresso al riguardo dal responsabile del servizio". A seguito della richiesta del Co.re.co., il collegio dei revisori esaminò "specificamente la singola partita", e rilevò "in effetti che non vi sono del tutto i titoli che la legge (art. 22 D.lgs. 77/95) richiede per il suo inserimento nel conto consuntivo (atti amministrativi specifici non ancora perfezionati)". Il consiglio eliminò pertanto il residuo attivo dal conto, che venne così a chiudere in disavanzo di 44.718.286.

Il conto per il 1996 indica invece un avanzo di 463.900.669. È da rilevare che i revisori evidenziano, nella loro relazione, perplessità - peraltro sostanzialmente ridimensionate con successiva nota del 31.1.1998 - sull'iscrizione di residui attivi "di £. 180.000.000 al cap. 1043 - di £.630.000.000 al cap. 3032, relativi, rispettivamente, a canoni di raccolta e depurazione acque e proventi acquedotto comunale", ed anche sul "residuo di cui al cap. 4006 di £. 862.902.576 derivante da proventi di concessioni cimiteriali".

MONTEROTONDO (RM) ab. 30124

Il conto per il 1995 chiudeva con un disavanzo di 4.368.480.143, dovuto in massima parte, 3.917.065.414, alla gestione dei residui e più in particolare, come viene precisato in una nota del collegio dei revisori del 21.1.1998, alle "operazioni di revisione straordinaria dei residui stessi effettuata ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. n. 77/95 e legge n. 539/95". Inoltre, nella relazione sul conto dell'organo di revisione veniva evidenziato che l'ente aveva anche fatto ricorso "per illiquidità ad una anticipazione del tesoriere che al 31/12/95 è pari a L. 3.487.499.357".

Orbene, il conto per il 1996 presenta un avanzo di 1.403.287. E i revisori riconoscono con compiacimento, nella loro relazione: "va sottolineata l'oculata gestione dell'esercizio 1996 sotto un duplice aspetto: a) sotto il profilo della liquidità si completa l'esercizio con una disponibilità finanziaria, e non come di consueto con un forte indebitamento bancario b) sotto il profilo del riequilibrio dei costi gestionali va rilevato che il disavanzo di amministrazione al 31/12/95 di £. 4.368.480.143 si è convertito in un avanzo di amministrazione, sia pure frizionale, di £. 1.403.287".³⁶

NETTUNO (RM) ab. 33.827

Il conto per il 1995 indica un disavanzo di 40.964.551, dall'organo di revisione qualificato come "molto contenuto". Il conto per il 1996 presenta invece un avanzo di 255.683.482

³⁶ Per il collegio dei revisori, "tale risultato va ricondotto essenzialmente alle seguenti scelte gestionali: 1) nuova convenzione con la EROGASMET che ha procurato un introito di oltre 1,5 mld; 2) la rinegoziazione dei mutui che ha prodotto un alleggerimento di costi pari a 2,25 mld riportando le quote di ammortamento dei mutui a livelli fisiologicamente compatibili; 3) la vendita di un immobile che ha procurato un introito di 501.5 milioni; 4) economie nel bilancio 1996 e rideterminazione dei residui".

TERMOLI (CB) ab. 28.552

Un primo conto per il 1995 presentato dalla giunta non era stato approvato dal consiglio, e il collegio dei revisori si era impegnato "a rivedere complessivamente il documento contabile, eliminando tutte quelle poste che non abbiano i requisiti di legge". Per conseguenza, sono state "eliminate, nella parte residui attivi, le poste seguenti del cap. 280 (tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani): 1) ruolo 1991 ex 1990 per £. 513.120.456; 2) ruolo principale 1991 per £. 29.829.157".³⁷ E ne è derivato un disavanzo di 536.423.913.

Il conto per il 1996 è stato invece approvato dal commissario straordinario - per quanto si evince dagli atti a seguito di dimissioni del sindaco - e presenta un avanzo di 1.227.155.615.

ALBEROBELLO (BA) ab. 10.655

Il conto per il 1995 presenta un risultato di amministrazione (disponibile) negativo per 68.409.940, dovuto solo a residui perenti per 291.029.613. Il conto 1996 indica invece un avanzo di 175.394.863.

AVIGLIANO (PZ) ab. 11.761

Il conto per il 1995 aveva chiuso in disavanzo per 287.910.389. Il conto per il 1996 chiude invece con un avanzo di 7.752.375, che gli amministratori dell'ente attribuiscono ad un'opportuna rinegoziazione dei mutui.

La gestione sembrerebbe all'apparenza notevolmente migliorata. Sennonché, da una nota del collegio dei revisori del 28.12.1997 si evince che "debiti fuori bilancio non riconosciuti per circa due miliardi di lire" sono stati "rilevati dall'ufficio tecnico, su richiesta della segreteria" e comunicati al consiglio comunale, sia pure "a titolo meramente informativo poiché debiti non riconoscibili a legislazione vigente". Inoltre, dalla stessa nota risulta un contenzioso con l'EAAP, concernente il "pagamento della complessiva somma di lire 1.532.834.064".

5.2.3 Per 2 enti, il disavanzo per il 1995 ha sostanzialmente coinciso con la dichiarazione di dissesto.

SPINEA (VE) ab. 24.905

Il comune di Spinea ha dichiarato il dissesto con deliberazione del 29.9.1995.

Dal conto per il 1995 risulta un disavanzo di 1.763.407.510. Nella relazione dei revisori, viene precisato che questo risultato "trae origine dal disavanzo di £. 2.167.000.000 registrato nel 1994 applicato al preventivo 1995. Tale risultato prescinde tuttavia dall'esposizione dei debiti fuori bilancio la cui entità è in corso di esatta valutazione e quantificazione da parte dell'apposita commissione straordinaria di liquidazione".

Il conto per il 1996 chiude naturalmente con un avanzo, 713.503.050, per il consiglio il primo "dopo ben 5 anni".

³⁷ In una nota del collegio dei revisori del 31.3.1998, si accenna ad "un previsto aumento delle tariffe che non è stato successivamente effettuato".

CASTROLIBERO (CS) ab. 10.236

Il comune di Castrolibero ha dichiarato il dissesto con deliberazione del 30.9.1995, nella quale risulta precisato: “anche e soprattutto i pignoramenti giudiziali del 94 hanno contribuito alla formazione del dissesto finanziario”. Dal conto per il 1995 risulta un disavanzo di 1.625.514.242. E risultano anche indicati debiti fuori bilancio riconosciuti per 586.775.399. Nella relazione della giunta, si faceva riferimento “alla sovrastima di alcune poste di entrata”, e nella generica relazione del collegio dei revisori si evidenziava che “nell’attività contrattuale, per carenza degli uffici e dei servizi, i fornitori devono ricorrere al decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del corrispettivo”.

Il conto per il 1996 chiude ovviamente con un avanzo, di 864.220.104.

5.2.4 Per 10 enti, invece, il disavanzo contabile di amministrazione per il 1995 non risulta superato nell’esercizio successivo, o lo è stato solo in parte.

MONTECATINI TERME (PT) ab. 20.653

Il conto per il 1995 chiudeva in disavanzo di 3.898.702.482, dovuto in sostanza al riaccertamento dei residui: come sottolineava la deliberazione consiliare di approvazione del conto, erano infatti risultati “residui attivi insussistenti £. 7.209.227.802- residui attivi prescritti £. 9.224.480- residui passivi insussistenti £. 1.797.014.033”, con una differenza di -5.421.438.249. E a questo proposito, anche il collegio dei revisori lamentava: “nonostante i ripetuti inviti formulati da questo collegio, è trascorso un altro esercizio finanziario senza che da parte dell’ente siano state attivate le procedure necessarie per addivenire all’alienazione dei beni patrimoniali, così come programmato da tempo. Ciò, in sede di consuntivo, ha comportato l’eliminazione, ai sensi del D.lgs 77/95, dei relativi residui attivi per un importo tale da generare un disavanzo di amministrazione”. Con nota del 17.12.1997, il collegio dei revisori ha ribadito che la maggior parte dei residui attivi eliminati alla chiusura dell’esercizio 1995, 6.217.480.650 su 7.209.227.802, riguardavano vendite di immobili previste e non realizzate: e ciò suscita perplessità, dal momento che per l’accertamento del ricavo di alienazioni di immobili non risulta affatto sufficiente una generica previsione di vendita.

Il conto per il 1996 chiude comunque ancora con un disavanzo: 1.745.741.857, di cui ben 1.552.887.070 per residui perenti. Il disavanzo in questione, pari al 3,96% delle entrate correnti, deriva solo dalla gestione dei residui: la gestione di competenza è infatti positiva per 1.662.513.720. Le entrate proprie sono pari a ben il 75,39% delle entrate correnti, con residui attivi pari al 50,69% degli accertamenti. La spesa per il personale è pari al 37,33% delle spese correnti.

PESCIA (PT) ab. 18.123

I conti per il 1995 e il 1996 chiudono con disavanzi, rispettivamente, di 554.027.891 e 580.599.021. Con nota del 29.12.1997, il collegio dei revisori ha attribuito il disavanzo 1995 agli “effetti provocati dal D.L. 23.2.95 n. 41, convertito nella legge 22.3.95 n. 85, che ha ridotto in corso di esercizio trasferimenti erariali per 552.514.040”, ed il disavanzo 1996 alla mancata realizzazione di “dismissioni patrimoniali, preventivamente individuate dall’amministrazione comunale”.

Il disavanzo per il 1996, pari al 2,22% delle entrate correnti, deriva per la maggior parte dalla gestione dei residui - la gestione di competenza è infatti negativa solamente per 107.322.060 - e nel conto è indicato uno squilibrio della situazione economica di pari